

La fase successiva. La convocazione presso gli uffici dell'amministrazione

L'effetto della congiuntura si spiega nel contraddittorio

Claudio Carpentieri

La convocazione presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria - fase eventuale e successiva a quella delle giustificazioni descritte nell'articolo a sinistra - è un momento delicato e allo stesso tempo cruciale. In tale sede, infatti, le imprese possono dimostrare una situazione di marginalità o il diverso impatto della crisi rispetto a quanto è stato colto dai correttivi congiunturali.

Tutto, però, dipende dall'efficacia del contraddittorio con l'ufficio delle Entrate. Il contribuente, insieme al suo intermediario e al funzionario dell'Agenzia, dovrebbe riuscire ad adeguare i ricavi che emergono dagli studi di settore al caso specifico.

■ I tre momenti

L'interesse e l'importanza di questa fase, come anche le criticità dimostrate, sono messe in evidenza proprio dalla necessi-

tà di intervenire in modo ripetuto e preciso su tre aspetti particolari:

- forza probatoria del ricavo stimato;
- contraddittorio preventivo alla contestazione delle finanze;
- spinte ad una migliore selezione dei contribuenti da sottoporre ad accertamento.

Sono momenti centrali che dovrebbero garantire ai contribuenti, che non hanno raggiunto i ricavi stimati dallo strumento di accertamento, di non sentirsi obbligati all'adeguamento. Elementi che dovrebbero anche garantire i contribuenti, che hanno raggiunto i ricavi sti-

■ L'IMPOSTAZIONE

Le sentenze della Cassazione e le interpretazioni della stessa Agenzia ritengono il confronto un passaggio obbligato

dagli studi di settore, di sentirsi in dovere di adeguarsi.

■ Le indicazioni

L'affermazione (prima delle Entrate e poi della Cassazione) che, di per sé, il risultato degli studi di settore non è sufficiente a integrare i requisiti di una pretesa erariale, è stata basilare. Su questa linea si è mossa l'Agenzia che già nella circolare n. 5/E/2008 aveva ribadito che, per motivare un accertamento a mezzo studi di settore, occorrono altri elementi e un'analisi preliminare di adeguatezza dello strumento al caso specifico. Analisi, queste, da effettuarsi nell'ambito del contraddittorio. La Cassazione, nelle sentenze del 18 dicembre 2009, ha semplicemente ribadito, rafforzandoli, i passaggi logici già comunque assunti dall'agenzia delle entrate.

Proprio la necessità di trovare altri elementi per rafforzare il risultato degli studi e, cosa

più importante, per garantire che i contribuenti fedeli al fisco non abbiano nulla da temere dagli studi di settore, ha spinto l'Agenzia a una più attenta selezione dei contribuenti da accertare, fondata sull'analisi del rischio di evasione (circolare n. 13/2009).

È fondamentale sottolineare che i contribuenti accertati a mezzo studi di settore non sono mai stati superiori al 7% dei soggetti non congrui, segnando l'importanza della selezione. L'impianto interpretativo dell'agenzia delle Entrate e della Cassazione, quindi, può dirsi ormai chiaro e definito.

Quello che sembra ancora mancare e non ha avuto tempo di formarsi è la cultura degli studi di settore sul territorio, intesa come capacità concreta di adeguare insieme il risultato che emerge dagli studi di settore al caso concreto. Per arrivare in tempi rapidi a questo risultato, oltre a una costante attività di confronto e di approfondimento in seno agli osservatori regionali, potrebbe aiutare anche la previsione di un verbale obbligatorio, nel quale ognuno si assume la responsabilità delle proprie affermazioni.